Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — Roma — Mercoledì, 13 maggio 1925 — Numero 111

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 837.

REGIO DECRETO 19 aprile 1925, n. 566.

Istituzione del Consorzio per il funzionamento dell'Istituto agrario provinciale di Parenzo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la lettera fondazionale 3 novembre 1922 dell'Istituto d'istruzione agraria di Fondazione dott. Pietro de Filippini di Cittanova, approvata con decreto prefettizio del 21 novembre 1922, n. 7119-3048;

Vista la deliberazione del 9 gennaio 1925 della Giunta provinciale straordinaria dell'Istria;

Vista la deliberazione del 1° luglio 1924 del Commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Parenzo;

Vista la deliberazione del 9 gennaio 1925 della Giunta provinciale straordinaria dell'Istria per l'Ente « Istituto d'istruzione agraria di Fondazione dott. Pietro de Filippini di Cittanova »;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito un Consorzio fra lo Stato, la provincia dell'Istria, il comune di Parenzo e la Fondazione dott. Pietro

de Filippini di Cittanova, per il funzionamento dell'Istituto agrario provinciale in Parenzo.

Del Consorzio potranno far parte altri Enti pubblici o privati che assegnino contributi annui continuativi non inferiori a L. 5000.

Sull'ammissione di nuovi Enti nel Consorzio delibera il Ministero dell'economia nazionale sentito il Consiglio d'amministrazione del Consorzio.

Il Consorzio ha personalità giuridica ed è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 2.

Gli scopi dell'Istituto agrario provinciale di Parenzo sono i seguenti:

a) di educare e istruire come si conviene i figli di medi e piccoli possidenti e di agricoltori che intendono prepararsi a divenire direttori di modeste aziende rurali o ad esercitare la professione per proprio conto; ed ha per fondamento principale la esercitazione continuata nei lavori del campo e delle industrie rurali (specie l'enologia) avvalorata convenientemente da lezioni teorico-pratiche;

b) di contribuire a promuovere in generale il progresso agrario ed enologico dell'Istria.

Ai suddetti compiti corrispondono le due sezioni in cui va diviso l'Istituto: Scuola pratica di agricoltura e Laboratorio chimico agrario enologico.

Art. 3.

L'ordinamento dell'Istituto agrario provinciale di Parenzo sarà determinato da apposito regolamento proposto dal Consiglio di amministrazione del Consorzio, da approvarsi dal Ministero dell'economia nazionale sentita la Giunta provinciale dell'Istria (Deputazione provinciale).

Nel regolamento stesso saranno fissati i rapporti tra l'Istituto di istruzione agraria di Fondazione dott. Pietro de Filippini di Cittanova e l'Istituto agrario provinciale.

Art. 4.

Al Consorzio per il funzionamento dell'Istituto agrario provinciale di Parenzo contribuiscono: lo Stato, con annue L. 60,000, stanziate nel capitolo 50 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1924-25 e capitoli corrispondenti degli esercizi avvenire; la provincia dell'Istria, con annue L. 140,000, il comune di Parenzo, con annue L. 10,000; la Fondazione dottor Pietro de Filippini di Cittanova, con annue L. 15,000.

Quanto presentemente è destinato al funzionamento dell'Istituto agrario provinciale è dato in uso al nuovo Ente. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico dell'Ente stesso.

Gli utili netti dell'azienda e della cantina, che avranno gestioni autonome, una volta provvisto alla loro completa sistemazione e alla formazione dei capitali circolanti di cui rispettivamente abbisognano sono destinati alla provincia dell'Istria in diminuzione del contributo annuo ordinario da essa assegnato al Consorzio previsto dal primo comma del presente articolo.

Gli eventuali utili maggiori risultanti dopo coperta l'esigenza del contributo della Provincia, a sensi del comma precedente, saranno devoluti a favore di altre istituzioni agrarie ed in genere dell'agricoltura della provincia dell'Istria in conformità delle determinazioni che verranno prese dal Consiglio provinciale dell'Istria.

Art. 5.

Il Consorzio è retto da un Consiglio di amministrazione costituito da un rappresentante del Governo nominato dal Ministero dell'economia nazionale; da tre rappresentanti della provincia dell'Istria nominati dal proprio Consiglio; da un rappresentante del comune di Parenzo nominato dal Consiglio comunale, da un rappresentante del curatorio della Fondazione dott. Pietro de Filippini in Cittanova, e da un rappresentante in comune degli Enti pubblici che contribuiscono al mantenimento dell'Istituto agrario provinciale di Parenzo con assegnazioni annue continuative non inferiori a L. 5000 ciascuno.

I membri elettivi durano in ufficio tre anni e possono essere confermati.

Il direttore dell'Istituto fa parte del Consiglio con voto deliberativo e con le funzioni di segretario.

I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare rimangono in ufficio fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente che dura in ufficio un anno e può essere confermato.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente.

Art. 6.

Spetta al Consiglio di amministrazione di provvedere al funzionamento dell'Istituto mediante i contributi ed i mezzi previsti dall'art. 4 del presente decreto.

Art. 7.

Il personale dell'Istituto si compone di un direttore insegnante di agraria, che viene nominato dal Consiglio di amministrazione, e la cui nomina è sottoposta all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale.

L'altro personale insegnante viene fissato dal regolamento di cui all'art. 10 del presente decreto ed è nominato dal Consiglio di amministrazione sentito il direttore dell'Istituto.

Il personale tecnico (capo e sottocapi tecnici), amministrativo e di inservienza è nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore.

Il personale addetto all'Istituto alla emanazione del presente decreto sarà mantenuto in servizio su deliberazione del Consiglio di amministrazione con rispetto dei diritti acquisiti da ciascun componente di esso.

Per il trattamento economico, giuridico e di quiescenza il predetto personale è equiparato ai gradi corrispondenti dell'Amministrazione provinciale.

Art. 8.

Il direttore ha il governo didattico, tecnico, amministrativo e disciplinare dell'Istituto e delle aziende annessevi, redige i programmi d'insegnamento in armonia coi fini dell'Istituto, compila i conti consuntivi ed i bilanci preventivi della scuola-convitto e delle aziende annesse da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione, che li comunicherà per visione al Ministero dell'economia nazionale ed all'Amministrazione provinciale dell'Istria; redige il regolamento interno, cura l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Il direttore è il consegnatario responsabile, di fronte al Consiglio di amministrazione, di tutto il materiale esistente nell'Istituto e nelle aziende annessevi, che riceve in consegna all'atto dell'assunzione dell'ufficio.

Art. 9.

Qualora non sia stato provveduto altrimenti al trattamento di quiescenza del personale attualmente in servizio quello insegnante e amministrativo sarà assicurato all'Istituto nazionale delle assicurazioni e quello tecnico inferiore sarà iscritto presso la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali.

Art. 10.

Un regolamento organico e disciplinare proposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dal Ministero dell'economia nazionale, disciplinerà il funzionamento didattico ed amministrativo dell'Istituto; determinerà l'organico del personale, la misura degli stipendi e degli assegni iniziali e degli aumenti periodici successivi; fisserà le norme per l'assunzione, la conferma in servizio ed il trattamento di quiescenza, nonchè le norme disciplinari.

I provvedimenti disciplinari dovranno essere presi seguendo la procedura vigente per il personale delle Regie scuole agrarie medie.

E' ammesso il ricorso al Ministero dell'economia nazionale avverso i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio di amministrazione contro il direttore e gl'insegnanti. Il ricorso, se del caso, sarà sottoposto al Comitato amministrativo del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, che delibererà secondo la procedura vigente per i professori delle Regie scuole agrarie medie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 51. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 838.

REGIO DECRETO 2 aprile 1925, n. 572.

Riconoscimento giuridico dell'Istituto per il promovimento delle piccole industrie del Trentino, con sede in Rovereto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista l'istanza del presidente dell'Istituto per il promovimento delle piccole industrie nel Trentino, in Rovereto, in data 20 giugno 1924;

Visto il testo di statuto dell'Istituto predetto;

Viste le deliberazioni:

della Commissione Reale per la provincia di Trento in data 8 marzo 1924;

del Commissario Regio per il comune di Rovereto in data 12-14 maggio 1924;

del Commissario prefettizio per il comune di Trento in data 30 luglio 1924;

del Commissario prefettizio per il comune di Riva in data 7 luglio 1924;

del Commissario prefettizio per il comune di Tione in data 9 maggio 1924;

della Camera di commercio di Rovereto in data 25 marzo 1924;

Visto l'art. 45 del R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto per il promovimento delle piccole industrie del Trentino, con sede in Rovereto, è riconosciuto come Ente morale.

Art. 2.

Al mantenimento annuo dell'Istituto predetto sono destinati i contributi seguenti:

a) del Ministero dell'economia nazionale in L. 35,000 da prelevarsi sui fondi stanziati in bilancio ai termini dell'art. 45 del decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, oltre le spese per la retribuzione al direttore dell'Istituto;

b) della provincia di Trento in L. 10,000;

c) del comune di Rovereto in L. 4000;

d) del comune di Trento in L. 1000;

e) del comune di Riva in L. 500;

f) del comune di Tione in L. 500;

g) della Camera di commercio di Rovereto in L. 5000.

Art. 3.

E' approvato lo statuto organico dell'Istituto predetto nel testo annesso al presente decreto, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 57. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 839.

REGIO DECRETO 5 aprile 1925, n. 577.

Maggiori assegnazioni, per spese varie di personale, ecc., nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 41 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2072;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono apportate le maggiori assegnazioni di cui all'annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 62. — GRANATA.

Maggiori assegnazioni allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1924-25.

Cap. n. 18. — Pensioni ordinarie (spese fisse)	L.	16,000,000
Cap. n. 28. — Concorsi e rimborsi dello Stato nelle spese che le Amministrazioni regionali scolastiche ed i Comuni sostengono per gli stipendi ed assegni dei maestri, ecc.	»	4,000,000
Cap. n. 48. — Ispettorato delle scuole medie. Personale di ruolo, ecc. (spese fisse)	»	2,600
Cap. n. 65. — Educatori femminili. Personale di ruolo. Stipendi, ecc. (spese fisse)	»	50,000
Cap. n. 72. — Regie università ed altri istituti superiori. Stabilimenti scientifici universitari. Segreterie universitarie. Personale di ruolo, ecc. (spese fisse)	»	1,000,000
Cap. n. 81. — Istituti superiori di magistero di Firenze, Messina e Roma. Personale di ruolo, ecc. (spese fisse)	»	150,000
Cap. n. 83. — Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche. Personale di ruolo. Stipendi, ecc. (spese fisse)	»	250,000
Cap. n. 86. — Istituti e corpi scientifici e letterari. Personale di ruolo. Stipendi, ecc. (spese fisse)	»	6,000
Totale delle maggiori assegnazioni	L.	21,458,600

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Il Ministro per l'istruzione pubblica:
FEDELE.

Numero di pubblicazione 840.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 maggio 1925, n. 580.

Trattamento di quiescenza ai magistrati collocati a riposo per riduzione dei limiti di età.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai magistrati dell'ordine giudiziario di cui agli articoli 136 del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978; 8 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1028, e 2 del R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2089, e a quelli del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, di cui all'art. 206 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ai quali sia cessato o venga a cessare il godimento dell'assegno personale stabilito nelle menzionate disposizioni, sarà, con effetto dal giorno successivo a tale cessazione, liquidata una nuova pensione con le norme in vigore nel detto giorno, salva, ove del caso, l'applicazione dell'art. 12 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2835, computando, nel servizio, il periodo decorso dal collocamento a riposo fino alla cessazione stessa e tenendo conto, per la determinazione della media degli stipendi, anche di quelli che i detti magistrati avrebbero potuto conseguire, se in attività di servizio, durante il periodo medesimo.

Ai fini dell'applicazione degli aumenti stabiliti col R. decreto in data 31 marzo 1925, n. 486, ai magistrati di cui al comma precedente si considera come data di cessazione dal servizio quella in cui è venuto a cessare il godimento dell'assegno personale suindicato.

Analoghe norme si applicano per la liquidazione della pensione di riversibilità, ove la morte del magistrato sia avvenuta od avvenga prima della cessazione dell'assegno personale predetto, tenendo conto del periodo decorso dal collocamento a riposo al giorno della morte, e degli stipendi, che, nel periodo stesso, avrebbero potuto spettare.

L'art. 136 del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, e le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai magistrati in servizio al 31 dicembre 1921, ai quali il grado superiore a quello di consigliere di Corte di cassazione fu conferito anteriormente al citato R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, e che, alla data in cui il decreto medesimo entrò in attuazione, non erano più investiti del grado anzidetto per rinunzia alla promozione, purchè tale grado abbiano nuovamente conseguito dopo il 31 dicembre 1921.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 67. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 841.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 11 maggio 1925, n. 581.

44ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza dell'11 maggio 1925, sul decreto che autorizza una 44ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1924-25.

MAESTA',

In considerazione della necessità, urgente e inderogabile, di un aumento dello stanziamento di bilancio relativo alle spese segrete in dipendenza degli avvenimenti internazionali, il Con-

siglio dei Ministri, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, ha deliberato di provvedere a tale aumento, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, della somma di L. 500,000.

Il seguente schema di decreto, che viene sottoposto all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, autorizza tale prelevamento e l'inscrizione della somma al relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per il corrente esercizio finanziario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440,

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 9,186,157, rimane disponibile la somma di L. 5,813,843;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 326 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, è autorizzata una 44ª prelevazione nella somma di L. 500,000, da assegnare nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario medesimo, al capitolo n. 54: « Spese segrete dipendenti dagli avvenimenti internazionali ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 68. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 842.

REGIO DECRETO 19 aprile 1925, n. 569.

Ordinamento dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 491, concernente provvedimenti per estendere il bonificamento e la colonizzazione all'Agro romano;

Visto il R. decreto 3 settembre 1911, n. 1041, che approva lo statuto per l'Istituto zootecnico laziale;

Visti i decreti Luogotenenziali 4 agosto 1918, n. 1153; 2 gennaio 1919, n. 46, e 2 gennaio 1919, n. 47, che assegnano dotazioni annue continuative, a favore dell'Istituto zootecnico laziale, per il funzionamento delle sezioni zooprofilattica, zootecnica ed agricola sperimentale;

Visto il decreto 12 maggio 1921 del Commissariato generale per gli approvvigionamenti e consumi, col quale venne istituito l'Istituto lattifero, agrario e zootecnico di Roma;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203, recante provvedimenti per le stazioni e gli istituti sperimentali agrari e per la erezione di un istituto di economia e statistica agraria;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto sperimentale zootecnico di Roma, creato con il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203, è Ente morale autonomo sotto l'alta vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Esso ha sede scientifica in Roma ed una sede sperimentale in una tenuta di proprietà dell'Ente.

L'Istituto ha grado di stazione sperimentale agraria.

Ad esso è annessa una stazione zooprofilattica.

Art. 2.

L'Istituto ha per fine essenziale lo studio e la soluzione dei problemi scientifici e pratici, inerenti alla alimentazione razionale, all'allevamento, alla sanità del bestiame, con riguardo all'industria zootecnica dell'Italia centrale, e particolarmente del Lazio.

In quest'ultimo riguardo l'Istituto spiegherà azione speciale a favore:

a) del miglioramento degli ovini e del caseificio pecorino;

b) della selezione della razza bovina romana;

c) della diffusione di razze bovine lattifere riconosciute meglio idonee all'ambiente economico-agrario;

d) dell'incremento della ippicoltura, con speciale riguardo alla produzione cavallina tradizionale della regione, ed alla produzione mulattiera.

Art. 3.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio formato:

a) da due membri nominati dal Ministero dell'economia nazionale;

b) da un membro nominato dal Ministero dell'interno;

c) da un rappresentante della provincia di Roma e precisamente dal deputato provinciale nella cui attribuzione cadono i servizi dell'agricoltura;

d) da un rappresentante del comune di Roma e precisamente dall'assessore cui sono attribuiti i servizi dell'Agro romano.

Nella eventualità di amministrazione straordinaria della Provincia o del Comune, i membri di cui alle lettere *c*) e *d*) sono invece nominati dall'amministratore straordinario.

I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Agli effetti di tale durata, la decorrenza della nomina si calcola sempre dal 1° gennaio dell'anno in cui questa avviene, e la scadenza del Consiglio di amministrazione si verificherà in ogni caso al 31 dicembre.

Il direttore dell'Istituto è membro di diritto e segretario del Consiglio di amministrazione.

Ugualmente è membro di diritto del Consiglio di amministrazione il direttore della stazione zooprofilattica, per quanto concerne il funzionamento della stazione stessa.

Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un vice presidente, che durano in carica un triennio e possono essere riconfermati. Essi scadranno in ogni caso allo scadere del Consiglio che li elesse.

I rappresentanti nominati in sostituzione di consiglieri che vengano, per qualsiasi causa, a cessare, restano in carica fino al termine del periodo per il quale erano stati nominati quelli da essi rispettivamente sostituiti

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto.

Il vice presidente lo sostituisce in ogni caso di assenza o di impedimento.

La revisione contabile della gestione dell'Istituto è affidata a due revisori nominati dal Ministro per l'economia nazionale.

Art. 4.

Il patrimonio dell'Istituto è formato:

a) dal patrimonio del cessato Istituto lattifero agrario zootecnico, dopo dedotto il fondo destinato, a sensi dell'articolo 13 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203, alla Fondazione per la sperimentazione e la ricerca agraria;

b) dal patrimonio del cessato Istituto zootecnico laziale;

c) da quanto possa provenire all'Istituto dalle liquidazioni di gestioni, i cui utili erano destinati al cessato Istituto lattifero agrario e zootecnico, e da eventuali donazioni e lasciti.

Art. 5.

L'Istituto trae i mezzi per il suo funzionamento:

a) dai redditi del patrimonio di cui all'art. 4;

b) dai contributi fissi già assegnati dallo Stato, dalla provincia di Roma, dal comune di Roma, per il mantenimento dell'Istituto zootecnico, consolidati ai sensi dell'articolo 14 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203;

c) dai contributi del Ministero dell'interno per la stazione zooprofilattica;

d) da altri contributi eventuali.

Art. 6.

L'Istituto comprende:

a) una sezione scientifica (fisiologico-genetico);

b) una sezione di applicazioni pratiche;

c) una stazione zooprofilattica.

I compiti di ciascuna sezione e della stazione zooprofilattica saranno precisati col regolamento di cui all'art. 11.

Art. 7.

L'organo dell'Istituto è costituito:

A) Personale tecnico:

a) da un direttore dell'Istituto, che regge in pari tempo la sezione scientifica;

b) da un reggente di sezione;

c) dal direttore della stazione zooprofilattica;

d) da tre assistenti laureati.

B) personale amministrativo:

a) da un segretario contabile.

Il personale tecnico di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), ha lo stesso trattamento economico del corrispondente personale dei Regi istituti di sperimentazione agraria. Il reggente di sezione è equiparato, agli effetti di tale trattamento, ai vice direttori.

Il trattamento del direttore della stazione zooprofilattica sarà fissato con il regolamento di cui all'art. 11.

Il trattamento economico del personale amministrativo sarà fissato pure col regolamento di cui all'art. 11.

Potrà, inoltre, essere assunto con appositi contratti d'impiego, il personale inferiore che risulterà necessario.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di coprire, mediante incarichi, posti contemplati nell'organico.

Art. 8.

Le nomine del direttore dell'Istituto, del reggente di sezione e degli assistenti saranno fatte per concorso pubblico e con le norme stabilite, rispettivamente, per la nomina dei direttori, dei vice direttori e degli assistenti dei Regi istituti di sperimentazione agraria. Esse dovranno ottenere l'approvazione del Ministero dell'economia nazionale.

Gli atti della Commissione giudicatrice del concorso per il posto di direttore dell'Istituto saranno sottoposti alla competente sezione del Consiglio per l'istruzione agraria, industriale e commerciale, che dovrà giudicare della regolarità di essi.

Per la nomina del direttore della stazione zooprofilattica, darà norme il regolamento di cui all'art. 11.

Per la prima volta la nomina del direttore dell'Istituto, del direttore della stazione zooprofilattica, del reggente di sezione e degli assistenti, può essere fatta senza concorso: per il primo dal Ministro per l'economia nazionale, per il secondo dal Ministero dell'interno, per il reggente di sezione e per gli assistenti dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Le norme e condizioni per l'assunzione del rimanente personale saranno determinate dal regolamento di cui all'articolo 11.

Art. 9.

Il personale tecnico e amministrativo di ruolo verrà assicurato all'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il personale tecnico inferiore e di servizio sarà iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai.

Le quote di premio spettanti all'Istituto e al personale saranno fissate col regolamento di cui all'art. 11.

Art. 10.

Ove, nella prima applicazione del presente decreto, si addivenga all'assunzione in servizio dell'Istituto, di personale già appartenente ai cessati Istituto lattifero, agrario e zootecnico di Roma e Istituto zootecnico laziale, a questo personale sarà conteggiato, agli effetti degli aumenti di stipendio, il servizio prestato, e in ogni caso, sarà ad esso fatto, col mezzo di assegno personale, trattamento economico e di quiescenza non inferiore a quello di cui godevano presso i detti Enti.

Art. 11.

Un regolamento interno, proposto dal Consiglio di amministrazione e da approvarsi con decreto del Ministro per l'economia nazionale, di concerto, per quanto concerne la stazione zooprofilattica, col Ministro per l'interno, preciserà le attribuzioni degli organi dell'Istituto, darà le norme occorrenti per tutto quanto si riferisce all'andamento scientifico, tecnico ed amministrativo dell'Istituto, nonchè al personale del medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 54. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 843.

REGIO DECRETO 8 marzo 1925, n. 568.

Riordinamento della Regia scuola industriale, in Belluno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il decreto Luogotenenziale 4 settembre 1917, numero 2072, concernente la classificazione della Regia scuola industriale di Belluno;

Visto il decreto Ministeriale 8 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1924, registro n. 4, foglio 318, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste da R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;

Vista la deliberazione della Commissione Reale per la provincia di Belluno in data 17 luglio 1924;

Vista la deliberazione del comune di Belluno in data 8 gennaio 1925;

Vista la deliberazione del Commissario governativo per la Camera di commercio di Belluno, in data 21 ottobre 1924;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola industriale di Belluno comprende una sezione a durata di corso quadriennale per meccanici elettricisti, con corso di perfezionamento per elettricisti, una sezione a durata di corso triennale per falegnami con corso di perfezionamento. Alla Regia scuola sono pure annesse una sezione e corso quinquennale per periti edili e corsi per maestranze per arti edili e fabbrili.

Art. 2.

Le esercitazioni degli alunni si compiono in un'officina meccanica, nel laboratorio di elettrotecnica, nel laboratorio di falegnameria, ed in quello di arte edile, annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di otto insegnanti, di cinque capi officina, di un segretario.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:
il Ministero dell'economia nazionale, con L. 182,700;
il comune di Belluno, con L. 19,206;
la provincia di Belluno, con L. 53,128;
la Camera di commercio di Belluno, con L. 7866.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione della Scuola è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero, saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola stessa, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 53. — GRANATA.

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1925.

Segni caratteristici dei buoni del Tesoro novennali, al portatore, di 6ª serie, 5 %.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la legge 6 luglio 1922, n. 915, che autorizzò l'emissione dei buoni del Tesoro a scadenza di nove anni;

Veduto il R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 583, che apportò modifiche alla predetta legge;

Veduto il R. decreto 27 marzo 1925, n. 323, con cui viene autorizzata l'emissione di una sesta serie di buoni del Tesoro, novennali, al portatore, per l'importo di un miliardo;

Decreta:

I buoni del Tesoro al portatore, 5 %, novennali, a premi, della 6ª serie, portano, tanto nel testo del buono, quanto in quello delle cedole, come speciali distintivi d'emissione, l'indicazione « Sesta Serie », e, nel testo del buono, la data d'emissione, « 15 Aprile 1925 », ed hanno il fondo della parte anteriore del buono e delle cedole in tinta granata, e l'ornato ed il testo della detta parte stampato in bleu acciaio.

Nelle cedole semestrali sono indicati gli estremi per la riscossione degli interessi al 5 %. Nel verso delle cedole, è riportato il testo, colle indicazioni relative all'importo ed alla scadenza di pagamento.

Il verso del buono e delle cedole sono stampati in color lacca granata per i buoni unitari; in bruno rosso per i dupli; in verde per i decupli; in azzurro per i ventupli; in giallo cupo per i quarantupli; ed in nero per i centupli.

Sono approvati, per i titoli anzidetti, i modelli qui annessi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 maggio 1925.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione** **(Elenco n. 39).**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	276719	130 —	Firrincieli *Giovanna-Seconda* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Campo Salvatrice, dom. a Ragusa Siracusa).	Ferrincieli *Giovanna-Santa* fu Giuseppe, minore, ecc., come contro.
»	87773	250 —	Nannarone *Cesidio* fu Nunzio, dom. a Sulmona (Aquila).	Nannarone *Cesidia* fu Nunzio, dom. come contro.
3.50 %	443745	133 —	Podestà Ernesto fu *Michele-Angelo-Giuseppe*, dom. a Cremona, vincolata.	Podestà Ernesto fu *Giuseppe*, dom. a Cremona, vincolata.
»	91897	91 —	*Surdo* Carlo fu Domenico, dom. in Bari, vincolata.	*Surdi* Carlo fu Domenico, dom. in Bari, vincolata.
Cons. 5 %	232187	200 —	Paolini Felicia fu Carlo, moglie di Damiano *Luciano*, dom. in Sansevero (Foggia).	Paolini Felicia fu Carlo, moglie di Damiano *Domenico-Giuseppe-Luciano*, dom. come contro.
»	31796	350 —	Segre Camilla fu Salomone, moglie di Levi *Oreste* fu Giuseppe, dom. a Torino.	Segre Camilla fu Salomone, moglie di Levi *Gastone-Oreste* fu Giuseppe, dom. a Torino.
»	226675	500 —	Segre Camilla fu Salomone, moglie di Levi *Oreste*, dom. in Asti (Alessandria).	Segre Camilla fu Salomone, moglie di Levi *Gastone-Oreste*, dom. come contro.
»	277007	450 —	Segre Camilla-Celeste fu Salomone, moglie di Levi *Oreste*, dom. a Castigliole d'Asti (Alessandria).	Segre Camilla-Celeste fu Salomone, moglie di Levi *Gastone-Oreste*, dom. come contro.
3.50 %	363553	84 —	Zanni Lorenzo fu *Lorenzo*, minore, sotto la patria potestà della madre Zanni Lucia, dom. a Falmenta (Novara).	Zanni Lorenzo fu *Giovanni-Lorenzo*, minore, ecc., come contro.
»	725834	140 —	Biggio *Nicolò* di Giacomo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Rapallo (Genova).	Biggio *Raimondo-Nicolò-Andrea* di Giacomo, minore, ecc., come contro.
»	475566	175 —	Abbo *Teresa-Alessandrina* di *Antonio*, moglie di Perassi Giovanni, dom. a Sassari.	Abbo *Teresa-Annita-Alessandrina* di *Secondo*, moglie, ecc., come contro.
»	541457	175 —	*Perassi-Abbo Teresa-Alessandrina* di *Antonio*, moglie di Perassi Giovanni, dom. a Cefalù (Palermo).	*Abbo Teresa-Annita-Alessandrina* di *Secondo*, moglie, ecc., come contro.
Cons. 5 % »	326952 326951	476 — 155 —	Andreoli Mario fu Arturo, minore, sotto la patria potestà della madre *Remoti* Rosa-Assunta, ved. di Andreoli Arturo, dom. a Milano. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a *Remoti* Rosa-Assunta di Stefano, ved. di Andreoli Arturo, dom. a Milano.	Andreoli Mario fu Arturo, minore, sotto la patria potestà della madre *Remotti* Rosa-Assunta, ved. di Andreoli Arturo, dom. a Milano. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a *Remotti* Rosa-Assunta di Stefano, ved. di Andreoli Arturo, dom. a Milano.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 9 maggio 1925.

Il direttore generale: Cirillo.

Tommasi Camillo, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.